



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 37/CSAT del 14 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 10 febbraio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo avv. M. Sepe, Avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; avv. S. Selvaggi; avv. I. Simeone; avv. M. Bianco; dott. De Vincentiis.

Ricorso delle società ASD MONDRAGONE e BARANO CALCIO (riuniti per connessione) – avverso - C.U.20/GST del 28.01.2020 – gare Albanova Calcio / Barano Calcio del 12.01.2020 e Mondragone / Albanova del 18.01.2020 Calcio – Campionato Eccellenza girone A.

Le società Asd Mondragone e Asd Barano Calcio proponevano ritualmente impugnative avverso la delibera pubblicata sul c.u. n.20 del 28 Gennaio 2020 con la quale il Gst rigettava i reclami in quanto infondati in fatto ed in diritto confermando i punteggi delle gare conseguiti sul campo; Albanova Calcio – Barano Calcio 3-1 e Mondragone Calcio – Albanova Calcio 0-0. Le società ricorrenti deducevano nei rispettivi reclami argomentazioni simili e cioè che aveva partecipato alle gare in oggetto il calciatore sig. Lepre Enzo che non aveva titolo non avendo scontato il residuo di squalifica di due giornate, sanzione disciplinare adottata con provvedimento pubblicato sul c.u. n. 20 del 26/9/2019. In particolare le società reclamanti deducevano che la gara del 6/10/2019 tra Albanova calcio e Casoria, alla quale il calciatore Lepre Enzo, non partecipava in quanto squalificato, con provvedimento del Gst, pubblicato sul c.u. n.60 del 9/1/2020, in applicazione dell'art. 10 comma 5 lettera C, veniva ordinata la ripetizione della stessa per cui nella fattispecie trovava applicazione quanto disposto dall'art. 1, comma 4, Cgs in tema di esecuzione della squalifica di calciatori e tecnici per effetto del quale nel caso di annullamento della gara, il calciatore doveva scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. Le società ricorrenti, pertanto, chiedevano la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3 per la partecipazione alle stesse del calciatore Lepre Enzo, si ripete, per posizione irregolare dello stesso. La società Albanova Calcio faceva pervenire, nei tempi e termine di legge, memoria contenente contraddizioni ai reclami proposti dalle società Barano Calcio e Mondragone. La Csat, preliminarmente dispone la riunione dei reclami per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, letti gli atti ufficiali, i reclami, le controdeduzioni e sentite le parti in udienza di audizione, rigetta le impugnative. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, infatti, condivide pienamente la motivazione e l'inquadramento giurisprudenziale della fattispecie operata dal Gst,

che hanno indotto lo stesso al rigetto dei reclami. Nella fattispecie, infatti, trova applicazione, quanto disposto dall'art. 10, comma 5, lettera C del Cgs tant'è che viene ordinata la ripetizione della gara con conferma dei provvedimenti disciplinari adottati e non l'annullamento della stessa. Inoltre da indagini effettuate presso gli uffici competenti, è emerso che il calciatore Lepre Enzo ha scontato la squalifica nelle gare del 28/9/2019 e del 13/10/2019 e, pertanto, aveva pienamente titolo a partecipare alle gare in oggetto. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

la riunione dei reclami per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva; di rigettare i reclami, confermare la delibera del Gst pubblicata su C.U. n.20/Gst del 28/1/2020; di addebitare le tasse a carico delle società Barano Calcio e Mondragone.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola, avv. M. Bianco.

Ricorso della società ASD MONDRAGONE in riferimento al C.U.67 del 30.01.2020 – gara Vis Afragolese / Mondragone del 25.01.2020 – Campionato Regionale Eccellenza girone A.

La società Asd Mondragone Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal Gst e pubblicata sul c.u. n.67 del 30/1/2020 con la quale veniva squalificato il calciatore Baratto Giovanni tesserato per la società reclamante per quattro giornate effettive. Si legge dal predetto c.u. che "come relazionato dal Commissario di campo durante la gara offendeva i calciatori avversari, a fine gara reiterava le offese ai calciatori avversari, a fine gara reiterava le offese ai calciatori avversari estendendo le espressioni volgari anche al tecnico e dirigente delle squadre avversarie. Tale comportamento faceva scaturire reazioni da parte degli avversari contenute sempre in un comportamento corretto e rispettoso e che terminavano con l'ingresso nello spogliatoio, il Baratto dava pugni alla porta dello spogliatoio in segno di esultanza. La sanzione viene aggravata dal ruolo di capitano rivestito dal Baratto". Deduceva la società reclamante che la squalifica inflitta dal primo giudice si è fondata "su un rapporto di gara del commissario di campo, e non dell'arbitro il quale, al contrario del commissario di campo, e non dall'arbitro il quale, al contrario del commissario nulla ha rilevato nei suoi referti di gara, anche relativamente alle presunte offese del Baratto" Inoltre, nel reclamo posto all'attenzione di questa Corte viene in rilievo i contrasti tra i fatti realmente accaduti tra il rapporto di gara dell'arbitro e tra quanto invece indicato nel rapporto di gara del commissario di campo. Infine, la società reclamante allegava all'anzidetto reclamo la dichiarazione del Presidente della Asd Vis Afragolese 1944 presente alla gara disputatasi il 25/1/2020 (dichiarazione a firma del Presidente della Asd Vis Afragolese 1944 sig. Cozzolino Fabio del 3/02/2020) dalla quale si legge che "a fine gara c'era un po' di nervosismo, che è sfociato in alcuni comportamenti di proteste e di normali battibecchi tra i giocatori. Subito dopo le squadre sono rientrate negli spogliatoi senza lasciare conseguenze". Si legge ancora che "onestamente, nonostante fossi lì presente nell'area antistante gli spogliatoi in quegli attimi, non ho in alcun modo sentito gli insulti del calciatore Baratto rivolti ai giocatori della mia società. Non mi risulta nemmeno che siano state prese a pugni le porte degli spogliatoi, perché in quel caso sarei intervenuto. Tali circostanze non mi sono state riferite nemmeno dai miei dirigenti dopo mia espressa richiesta sull'accaduto". La società reclamante dopo aver esposto esaurientemente le proprie argomentazioni difensive concludeva nella richiesta di annullare il provvedimento inflitto dal primo giudice e/o subordine ridurre la squalifica affinché si dimostri più adeguata ai fatti realmente accaduti e che tenga in considerazione delle difese e riflessioni sin qui ampiamente riportate. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla Asd Mondragone accoglie parzialmente il reclamo. La sanzione

inflitta dal Gst nei confronti del calciatore Baratto Giovanni tesserato per la società reclamante appare eccessivamente severa e non proporzionale al comportamento tenuto dal calciatore Baratto e riportato nel rapporto di gara redatto dal commissario di campo. A tal proposito va ricordato che il rapporto di gara redatto dal commissario costituendo un atto ufficiale di gara allegato ai referti arbitrali è equiparato ai referti arbitrali e pertanto costituisce fonte di prova privilegiata. Al riguardo l'art.61 (ex art. 35 comma 1 Cgs) stabilisce che "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti del quarto ufficiale, e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara". Pertanto, ad avviso di questa Corte il predetto rapporto del commissario di campo non può essere inficiato dalle dichiarazioni rese dal presidente della Vis Afragolese 1944 né dalla circostanza evidenziata dalla società reclamante che la terna arbitrale nulla ha rilevato nei referti di gara. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo e ridurre la squalifica inflitta al calciatore Baratto Giovanni a due (2) giornate effettive, nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola, avv. M. Bianco.

Ricorso della società ASD SESSANA in riferimento al C.U.19/GST del 23.01.2020 – gara Sessana / Virtus Liburia del 28.12.2019 – Campionato di Prima Categoria girone A.

La Corte Sportiva di Appello territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la causa di forza maggiore di cui all'art. 55 NOIF rilevata dal Giudice sportivo, risulta comprovata dalla Pec inviata dal comandante della stazione dei Carabinieri di Cannello ed Arnone il quale accertava quanto segue: "in data 28/12/2019 alle ore 14.20 una pattuglia di questo comando interveniva in Via Roma di Cannello ed Arnone ove accertava la presenza dell'autobus Iveco..... che trasportava la squadra di calcio Virtus Liburia. Il veicolo trovavasi effettivamente fermo sulla strada in stato di avaria". Né d'altra parte sono condivisibile le argomentazioni della reclamante, tenuto conto che: per la partecipazione alla gara è necessario avvisare entro 45 minuti successivi dall'inizio della sua fissazioni, la scelta del percorso è una circostanza estremamente opinabile in quanto non è dato sapere ex ante quale sia quello più rapido; ed infine l'attestazione dei Carabinieri non può non considerarsi generica in quanto contiene tutti gli elementi necessari per valutare la presenza o meno della causa di forza maggiore, non apparendo necessario riferire anche del guasto che impediva le regolare marcia. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo e dispone addebitare la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola, avv. M. Bianco.

Ricorso delle società SPORTING PIETRELCINA e POL. SAVIGNANESE in riferimento al C.U.62 del 16.01.2020 – gara Savignanese / Sporting Pietrelcina del 11.1.2019 – Campionato di Prima Categoria girone C.

Preliminarmente vengono riuniti i reclami presentati dalla Sporting Pietrelcina e Pol. Savignanese per la presenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Nel merito si precisa che in sede istruttoria è stato sentito in audizione il Ddg il quale ha riconosciuto che il referto di gara è stato redatto molto sommariamente e pertanto ha precisato gli episodi che hanno generato la rissa tra i calciatori di entrambe le squadre. Tali precisazioni, hanno evidenziato che la rissa è effettivamente avvenuta tra i calciatori e che pertanto non sussistevano le condizioni per continuare la gara. Ritenuto che la responsabilità della rissa è imputabile in pari grado alle due squadre è condivisibile la decisione presa dal primo giudice. Va ad ogni modo riconosciuto che la sommarietà del referto di gara riconosciuta dallo stesso Ddg determina una nota di demerito nei confronti dello stesso e pertanto si rimettono gli atti all'AIA Campania per i provvedimenti conseguenziali. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare i reclami proposti, conferma le sanzioni adottate dal Gst e dispone addebitare le tasse reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola, avv. M. Bianco.

Ricorso della società ASD REAL PIEDIMONTE CALCIO in riferimento al C.U.67 del 30.01.2020 – gara Real Piedimonte Calcio / Sacro Cuore Cannello del 25.01.2020 – Campionato di Seconda Categoria girone A.

La Corte Sportiva di Appello territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato, dall'istruttoria espletata, nella quale si è sentito in audizione il Presidente della società reclamante il quale si riportano integralmente al reclamo depositato chiedendone l'accoglimento. Nel merito si ritiene che argomentazioni rese dalla reclamante non siano meritevoli di accoglimento difatti il Ddg accertasi al termine della gara, in sede di redazione del c.d. rapporto di gara, che il calciatore Sbanca Andrei Marian non aveva ricevuto una precedente ammonizione tale da giustificare una espulsione notificata al 38' del secondo tempo alla seconda ammonizione. Il ravvedimento tenuto dal Ddg è corretto e pertanto, realizzatosi l'errore tecnico, come accertato dal Gst, la gara va ripetuta. Circa i provvedimenti presi nei confronti dell'allenatore Coppola Nicola e del calciatore Persechino Giovanni, in relazione ai fatti riportati nel referto di gara, sono da considerarsi equi e proporzionati a quanto accertato dal Ddg il cui rapporto è da considerarsi chiaro, preciso e non contraddittorio tale da poter assurgere la qualifica di fonte di prova privilegiata così come disposto dall'art. 61 CGS. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo e conferma la decisione del G.S.T. dispone addebitare le tasse reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, Prof. S. Selvaggi, avv. I. Simeone, avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola, avv. M. Bianco.

Ricorso della società ASD S.G. SICONOLFI in riferimento al C.U.26 del 23.01.2020 – gara Bisaccese / G. Siconolfi del 27.12.2019 – Campionato esordienti a 9 Avellino.

La società Asd S.S. Giuseppe Siconolfi proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul c.u. n.26 D.P. Avellino del 23/1/2020 con il quale il Gst atteso la mancata partecipazione alla gara in oggetto infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché la esclusione dal campionato provinciale Esordienti trattandosi di seconda rinuncia ex art. 53, commi 3 e 5, NOIF con conseguente ammenda di euro 250.00. Deduceva la società reclamante che nella fattispecie ricorre la causa di forza maggiore tant'è che, nel mentre la squadra si recava presso il campo sportivo dove gioca le gare interne la soc. Pol. Bisaccese, il pulmann che ospitava i calciatori e dirigenti subiva un guasto meccanico. Tale circostanza veniva provata con l'allegazione di una attestazione, a firma del Sindaco del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, che certificava che l'automezzo con a bordo i calciatori aveva subito una avaria meccanica. Concludeva la società reclamante per la ripetizione della gara nonché per l'annullamento e/o la revoca delle sanzioni adottate dal Gst, ivi compresa l'ammenda di euro 250.00. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il reclamo e sentita la società in sede di audizione, accoglie il reclamo. A parere di questa Corte, infatti, la attestazione sottoscritta del sig. Sindaco, prodotta dalla società reclamante, appare idonea per provare la causa di forza maggiore che, a norma dell'art. 55 NOIF, consente la ripetizione della gara. Si evidenzia, inoltre, che il guasto al mezzo si è verificato alle ore 14.50 mentre la gara era fissata per le ore 16.00 per cui, pur volendo la società adoperarsi per trovare un altro mezzo di trasporto, difficilmente avrebbe potuto raggiungere il campo sportivo in tempo utile. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere il reclamo e per l'effetto annulla la delibera del G.S.T. pubblicata sul C.U.26 Delegazione Avellino del 23.01.2020 con conseguente revoca dell'ammenda di euro 250,00, della punizione sportiva della perdita della gara e della esclusione dal Campionato Provinciale esordienti; ordina la ripetizione della gara in oggetto nonché il recupero delle gare non disputate per effetto della delibera impugnata; nulla per la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 14 febbraio 2020.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli